



Attestazione

Con riferimento ai seguenti procedimenti giudiziari ed in ottemperanza alle relative ordinanze presidenziali:

- Ordinanza presidenziale del TAR Lazio Sez. III Quater n. 3650-2023 r.g. n. 15127-2022
- Ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3313-2023 r.g. n. 1401-2023
- Ordinanza presidenziale del TAR Lazio Sez. III Quater, n. 3274-2023 r.g. n. 14665-2022
- Ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3438-2023 r.g. n. 14876- 2022
- Ordinanza Presidenziale TAR Lazio – Roma, Sez. III Quater n. 5672-2023. n. 4843-2023
- Ordinanza presidenziale del TAR Lazio Sez. III Quater, n. 3193-2023, R.G. n. 14245-2022
- Ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Quater n. 4644-2023 r.g. n. 14600-2022
- Ordinanza presidenziale Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma Sezione III quater n. 4480-2023 n. R.G. 2122-2023
- Ordinanza presidenziale Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Quater n. 3508-2023 rg. n. 4782-2023
- Ordinanza presidenziale Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Quater n. 4484-2023 r.g. n. 2126-2023

attesta che in data 10 agosto 2023 sono state pubblicate sul Portale Istituzionale della Regione Puglia sezione “Pubblicità Legale – Atti di notifica”: 1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del procedimento; 2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimare; 3) il testo integrale del ricorso e degli allegati inoltrati dalla parte ricorrente; 4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) gli estremi dell’ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Direttore
Rocco De Franchi